



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 49 DEL 11 DICEMBRE 2023







INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
Nelle aziende con un solo dipendente il preposto è il datore di lavoro Disponibili le basi di calcolo per l'autoliquidazione Inail 2023-2024 NASpl: entro il 31 gennaio 2024 la comunicazione del reddito presunto	3
	3
	4
Rottamazione-quater: la terza rata entro il 4 marzo 2024	5
APPROFONDIMENTI	6
Enti Bilaterali: aspetti fiscali e contributivi	6





NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Nelle aziende con un solo dipendente il preposto è il datore di lavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'interpello n. 5/2023, ha precisato che nelle imprese con un solo lavoratore le funzioni del preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro, dato che il dipendente non può essere preposto di sé stesso.

Nel dettaglio alla Commissione predetta è stato chiesto se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile, se anche le piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro è anche il preposto sono tenute all'individuazione di tale figura, se il preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro e se deve essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

La Commissione, dal combinato disposto di diverse norme contenute nel T.U. sicurezza (artt. 2, 18, 19, 37 e 55) arriva alla conclusione che l'intento del legislatore è quello di individuare nel preposto una figura di garanzia per cui sussiste sempre l'obbligo della sua individuazione.

Ne deriva che il preposto può coincidere con il datore di lavoro solo in casi eccezionali, a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa, laddove il datore sovraintende direttamente all'attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Disponibili le basi di calcolo per l'autoliquidazione Inail 2023-2024

L'Inail, con l'istruzione operativa n. 12298/2023, ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l'autoliquidazione 2023/2024 è disponibile in www.inail.it nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni" dal 5 dicembre 2023.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.





In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

I servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili dal 5 dicembre 2023 in www.inail.it – Servizi Online. Anche quest'anno il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione. json.

Dal 13 dicembre 2023 sarà altresì disponibile il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

L'istituto ricorda che, per quanto riguarda l'autoliquidazione delle ditte cessate nel corso del 2023 che hanno utilizzato la funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate", avendo completato gli adempimenti nei confronti dell'Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell'archivio GRA web dell'Istituto. Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della legge 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.

Nel caso in cui all'apertura dei servizi online dell'autoliquidazione 2023-2024 il sistema non ha ancora acquisito la denuncia di cessazione dell'attività e quindi non sono presenti i relativi avvisi all'utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere inviata tramite l'apposito servizio "Autoliquidazione ditte cessate" anche se sono presenti le basi di calcolo. In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell'autoliquidazione centralizzata 2023-2024 (servizi online autoliquidazione 2023-2024 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web che nei servizi online.

NASpl: entro il 31 gennaio 2024 la comunicazione del reddito presunto

L'INPS, con il messaggio n. 4361 del 5 dicembre 2023, ha ricordato che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l'anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da "zero", è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all'anno 2024.





Tale adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l'anno 2024 è pari a "zero".

In assenza della già menzionata comunicazione l'erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa al 31 dicembre 2023.

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a "zero" l'erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l'obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l'anno 2024 un reddito diverso da "zero".

Rottamazione-quater: la terza rata entro il 4 marzo 2024

L'Agenzia delle entrate-rottamazione, sul proprio sito internet, ha ricordato che per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024.

La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del tuo piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

L'Agenzia delle entrate-riscossione ricorda anche che per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", convertito nella Legge n. 100/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.





APPROFONDIMENTI

Enti Bilaterali: aspetti fiscali e contributivi

Gli enti bilaterali sono enti costituiti dalle parti firmatarie di un contratto collettivo con la finalità di assistenza ai lavoratori o alle imprese. Essi perseguono la principale finalità di erogazione di servizi e prestazioni che sono stabiliti in sede contrattuale.

Il Ministero del Lavoro (circolare n. 43/2010), ha chiarito che il datore di lavoro, pur avendo la libertà di aderire o non aderire all'ente Bilaterale, in caso di mancata adesione rimane obbligato a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal contratto di riferimento. Il lavoratore matura un diritto contrattuale di natura economico/normativa (retribuzione aggiuntiva o integrativa) nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento. Il lavoratore, pertanto, acquisisce il diritto alla cosiddetta "prestazione equivalente".

In pratica, quindi, il datore di lavoro che aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato avrà l'obbligo contrattuale di aderire all'Ente bilaterale di riferimento; il datore di lavoro che non aderisce alle associazioni firmatarie del CCNL applicato, non avrà l'obbligo contrattuale di aderire all'Ente bilaterale di riferimento, ma sarà obbligato a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità.

Nulla vieta al datore di lavoro di garantire la prestazione equivalente attraverso il ricorso ad enti terzi e/o ad altri enti bilaterali costituiti, nel settore di riferimento, da associazioni datoriali cui aderisce.

Contribuzione e prestazioni

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54 del 25 settembre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione da versare all'ente bilaterale e alle corrispondenti prestazioni (in linea con quanto già precisato dall'interpello n. 24/2018).

Ai fini della corretta obbligazione fiscale, occorre innanzitutto verificare la modalità di finanziamento dell'ente sulla base del regolamento:





Se il contributo è legato al singolo dipendente, quello a carico del datore di lavoro concorre a formare reddito imponibile e quello, eventuale, a carico del dipendente non rappresenta, per lo stesso, un onere deducibile;

Se il contributo è solo a carico dell'azienda ed è calcolato complessivamente tenendo conto della forza lavoro di un determinato periodo ovvero di altro parametro che non ricolleghi il contributo con il singolo dipendente, il contributo stesso non rappresenta reddito imponibile da spalmare sui dipendenti dell'azienda;

Ai fini contributivi, la contribuzione a carico datore di lavoro versata all'Ente bilaterale va assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (art. 12, L. 153/1969, come riscritto dal D.Lgs. 314/1997).

Un'ulteriore verifica da effettuare riguarda le tipologie di prestazioni che l'ente eroga ai dipendenti, in quanto occorre individuare se le stesse debbano essere inquadrate in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR (vedere apposito spazio). Se così fosse, le prestazioni concorrerebbero a formare reddito con le regole della relativa categoria (su tale aspetto la risoluzione 54/2020 non entra nel dettaglio). Qualora siano riconducibili al reddito di lavoro dipendente e assimilato, il soggetto erogatore, se sostituto d'imposta, deve obbligatoriamente operare, sulla parte imponibile, le relative trattenute (applicando le corrispondenti regole). Se le somme sono erogate direttamente dall'ente bilaterale, vi provvederà direttamente l'ente; se le somme sono erogate per il tramite del datore di lavoro (l'ente fornisce la provvista) vi provvederà il datore di lavoro (che, poi, dovrà certificare nella CU). Resta fermo che non scatta l'obbligazione contributiva essendo stata assoggettata al contributo di solidarietà la relativa contribuzione di finanziamento.

Le ulteriori indicazioni del Fisco

Ai fini della gestione degli aspetti fiscali e contributivi dei versamenti agli enti bilaterali, si deve poi tenere presente anche di quanto indicato dalla risposta all'interpello 4.10.2018, n. 24 che, richiamando le circolari 326/1997 e 55/1999 evidenzia che:

- le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire;
- le erogazioni estranee al predetto principio non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. A titolo di esempio, secondo l'A.E., in quanto non riconducibili alle categorie reddituali del citato art. 6, vi possono rientrare le somme erogate a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per L.104/1992;





• riguardo, invece, all'erogazione a carico dell'ente bilaterale di somme a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, secondo l'Agenzia delle Entrate, queste devono essere ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c), del TUIR in applicazione del quale "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;". In pratica non risulta applicabile la lett. f-bis) del c. 2 dell'art. 51 del TUIR.

I contributi una tantum erogati dall'ente bilaterale

Da ultimo, l'interpello n. 462 del 15.11.2023 ha precisato che i contributi una tantum erogati dall'Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti iscritti, per finalità di sostegno della malattia di lunga durata e per gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, non risultano inquadrabili in alcuna delle categorie di cui all'art. 6 del TUIR con la conseguenza che non può trovare applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/1973.







ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it





Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



0371 941332



www.lavorofacile.it







